

SINDACATI LIBERI LAVORATORI
FED. UN. LIB. LAV. SPETTACOLO

Prot. n. 3946 C2/I BN/ar

Modena 24 luglio 1949

OGGETTO : accordo provinciale spettacolo

A TUTTE LE UNIONI COMUNALE

LORO SEDI

Di seguito trascriviamo la tabella salariale per i dipendenti da cinematografi in vigore dal II Ottobre 1948 nel capoluogo di provincia :

<u>OPERAI UOMINI :</u>	<u>Paga base</u>	<u>3° elemento</u>	<u>conting.</u>	<u>totale</u>
I° Operatore	£. 91,15	11,35	-	-
2° "	" 76,15	10,70	-	-
Maschera biglietteria	" 37,60	4,45	-	-
Maschera comune	" 34,75	4,45	-	-
Maschera pulizia	" 34,75	5,40	-	-
 <u>OPERAIE DONNE :</u>				
Maschera biglietteria	£. 26,35	3,50	-	-
Maschera comune	" 24,30	3,50	-	-
Maschera pulizia	" 24,30	4,20	-	-
 <u>IMPIEGATI COMUNI:</u>				
I° Cat. Gruppo A).....	£. 20.630,--	2.670,--	-	-
2° " Gruppo A).....	" 15.610,--	1.780,--	-	-
3° " Gruppo A).....	" 11.260,--	890,--	-	-
 <u>IMPIEGATI DONNE:</u>				
2° Cat. Gruppo A).....	" 13.220,--	1.246,--	-	-
3° " Gruppo A).....	" 9.560,--	623,--	-	-
3° " Gruppo B).....	" 8.070,--	623,--	-	-

Portiamo a Vs/ conoscenza il testo integrale dell'accordo provinciale aggiunto al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dai cinema e dai cinema-teatro, della provincia, escluso il capoluogo stipulato il 28 marzo 1947.

Addì 9 giugno 1949, nella sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Modena,

t r a

il Gruppo Industriali dello Spettacolo della provincia, rappresentato dal suo Capo-gruppo sig. Renzo Ferrari, assistito dal rag. Armando Marzocaldi,

e

Il Sindacato D.A.C.E.T. della provincia di Modena, rappresentato dal sig. Eugenio Veggiani e Gino Venturelli

AL 1.8.49

e

La Federazione Unitaria dei Liberi Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal sig. Nino Bonilauri :

si è convenuto quanto segue :

ART.1°)- Per gli operatori valgono le disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti nella provincia di Modena.

ART.2°)- Per i cinema aventi la loro sede nella provincia - capoluogo escluso - sarà operata una riduzione, sulla sola paga base, nella seguente misura :

50 % - per i locali che effettuano un orario settimanale superiore alle ore 32 comprese.

30 % - per i locali che effettuano un orario settimanale dalle ore 25 alle ore 31 comprese.

NESSUNA RIDUZIONE - per i locali che effettuano un orario settimanale fino alle ore 24 comprese.

ART.3°) -Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdettato da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

p.IL GRUPPO DELLO SPETTACOLO
F/to Renzo Ferrari

p. IL SINDACATO D.A.C.E.T.
F/to Gino Venturelli

p.L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F/to rag. Marcoaldi

p.LA FEDERAZIONE L.L.SPETTACOLO
F/to Nino Bonilauri

N.B. Le riduzioni ed il contratto di cui sopra si applicano solamente nei cinema e teatri non a carattere stagionale (chiusi), mentre per i cinema a carattere stagionale (all'aperto), l'accordo provinciale vi è già stato inviato.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO dell'UNIONE
(Ermanno Gorrieri)